

TI_GERICHTE 12.2015.162 vom 26. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.162

FR: TI_GERICHTE 12.2015.162 du 26 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 12.2015.162 del 26 settembre 2016

Regeste

Mandato - organo di una società - legittimazione passiva - onorario

Erwägungen

E. 1

Nella primavera del 2011 AP 1, agente tramite M_____ V_____ (che era presidente del consiglio d'amministrazione e delegato con diritto di firma individuale, cfr. doc. D) e Mi_____ F_____ (che il mese successivo sarebbe divenuta membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma collettiva a due, cfr. doc. D), ha contattato la fiduciaria AO 1, nella persona di G_____ P_____ (che era delegato del consiglio d'amministrazione con diritto di firma individuale, cfr. doc. C), allo scopo di conferirle un mandato di revisore dei conti della società. Il 16 settembre 2011 M_____ V_____, accompagnato da Mi_____ F_____, si è recato negli uffici di AO 1 e ha discusso con B_____ B_____ in merito a una serie di questioni fiscali relative ad un trust che nel frattempo era già stato costituito a suo nome. Il 7 ottobre 2011 M_____ V_____, recatosi nuovamente negli uffici di AO 1, questa volta accompagnato da M_____ L_____ (banchiere che lo aveva in precedenza coadiuvato nella creazione del trust), è stato ragguagliato da C_____ S_____ in merito alla tematica oggetto del precedente incontro. Per le prestazioni di consulenza, fornite in particolare da B_____ B_____ e da C_____ S_____ e risultanti dal rapporto scritto di cui al doc. E, AO 1 ha in seguito fatturato a AP 1 un importo di complessivi fr. 24'999.30 (doc. F e G), che non le è stato tuttavia pagato.

E. 2

Con petizione 23 aprile 2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 24'999.30 oltre interessi ed accessori, somma corrispondente all'onorario per la consulenza effettuata a favore di quest'ultima. La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

E. 3

Esperita l'istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 29 luglio 2015 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 16'200.- oltre interessi e ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di complessivi fr. 4'800.- (comprenditive delle tasse di giustizia di conciliazione) per il 36% a carico dell'attrice e per il 64% a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.

E. 4

Con l'appello 14 settembre 2015 che qui ci occupa, avverso dall'attrice con risposta 3 novembre 2015, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

E. 5

Il Pretore, nella sua decisione, ha innanzitutto ritenuto che l'oggetto del mandato di consulenza fiscale internazionale e di pianificazione successoria svolto dall'attrice fosse chiaro, visto e considerato che dalla lettura dei doc. E e S nonché dalle testimonianze rese da B _____ B _____ e C _____ S _____ emergeva che il tema fiscale e successorio per il quale l'attrice era stata interpellata riguardava una questione coinvolgente da un lato la convenuta e dall'altro il suo azionista totalitario M _____ V _____: da quelle prove risultava in effetti che la prima era titolare di pretese milionarie nei confronti di due società cubane, che il secondo intendeva scorporare e immettere nel suo trust, e che la consulenza dell'attrice poi esposta nel doc. E (che era funzionale ad una disamina relativamente corposa e racchiusa nel classificatore di cui al doc. S, dove i riferimenti alla convenuta erano molteplici) era stata per l'appunto chiesta siccome questo scenario avrebbe potuto generare delle implicazioni importanti e evidenti; oltretutto i documenti per svolgere l'analisi e la consulenza erano stati trasmessi all'attrice dall'amministratrice unica della convenuta Mi _____ F _____. Egli ha in seguito escluso che la convenuta potesse contestare la propria legittimazione passiva, quando l'oggetto del mandato la riguardava in modo diretto (poiché il rischio di un importante carico fiscale in esito a quell'operazione la toccava direttamente, teste B _____ B _____), quando tutti i documenti componenti il doc. S erano stati trasmessi dalla sua amministratrice unica Mi _____ F _____, quando non risultava che essa avesse mai eccepito alcunché a ricezione della richiesta di acconto di fr. 15'000.- e dei solleciti di pagamento (doc. F-H) prima dell'avvento del suo legale, quando M _____ V _____ era il suo azionista unico (doc. E p. 3) e aveva dimostrato di poter disporre a piacimento della società tanto che tornava qui applicabile il principio della trasparenza poiché appariva abusivo prevalersi dell'esistenza di due entità giuridiche separate, e infine quando in precedenza esisteva già una relazione contrattuale tra le parti segnatamente quella riferita all'ufficio di revisione cosicché l'attrice poteva in buona fede ritenere che anche il mandato successivo si fosse perfezionato tra quelle medesime parti. Ha quindi evidenziato che la convenuta non poteva prevalersi di un cattivo adempimento del mandato così conferito: le sue critiche in merito a presunti vizi qualitativi erano in effetti generiche e non comprovate; le obiezioni in merito al modus operandi dell'attrice, che aveva coinvolto B _____ B _____ e C _____ S _____ nell'espletamento dell'incarico, erano a loro volta infondate, visto che costoro, impiegati di altre società, erano esperti in questioni di fiscalità internazionale associate alla presenza di un trust e avevano agito nell'interesse della convenuta sotto l'egida dell'attrice, senza alcun ricarico di ore. Quanto infine all'importo da riconoscere all'attrice a titolo di onorario per le prestazioni fornite, il giudice di prime cure ha senz'altro fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, che aveva quantificato in fr. 15'000.- + IVA all'8% il valore dello studio tradottosi nel doc. E.

E. 6

In questa sede la convenuta ritiene innanzitutto che l'attrice non abbia provato l'esistenza di un mandato che si sarebbe esteso oltre alla revisione dei suoi conti (e ciò a prescindere dalla

questione a sapere chi ne fosse la controparte, questione che verrà esaminata più avanti, cfr. consid. 8). Il rilievo è infondato. La stessa convenuta, pur avendo contestato negli allegati preliminari la venuta in essere di un mandato in tal senso, non ha in effetti spiegato, salvo quanto si dirà qui di seguito, per quale motivo il fatto da lei asserito che l'attrice sarebbe allora stata incaricata di "analizzare problemi inerenti" M_____ V_____ "e non societari" (risposta p. 2) non sarebbe costitutivo di un contratto di mandato. Essa ha sì preteso che quel contratto non sarebbe venuto in essere in quanto la controparte non aveva provveduto a fornire il preventivo richiesto, senonché la circostanza non è stata sufficientemente provata (ritenuto che la versione in tal senso resa dal teste M_____ V_____ [p. 3 seg.] è stata chiaramente smentita dai testi Mi_____ F_____ [p. 4] e B_____ B_____ [ad 24]). Il conferimento di un tale incarico all'attrice è del resto stato confermato dall'istruttoria (cfr. testi Mi_____ F_____ p. 3 e B_____ B_____ ad 9, 15, 17, 23, 24).

E. 7

Nel prosieguo del suo esposto la convenuta, fondandosi sulle testimonianze di M_____ L_____, Mi_____ F_____ e _____ B_____ nonché sul doc. L, ribadisce che il mandato conferito all'attrice non riguardava lei stessa ma solo il suo amministratore _____ V_____ personalmente. La censura dev'essere disattesa.

E. 7.1

Essa è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la convenuta non si è assolutamente confrontata con l'argomentazione pretorile secondo cui dalle testimonianze di B_____ B_____ e C_____ S_____ e dai doc. E e S emergeva chiaramente che il mandato di consulenza fiscale internazionale e di pianificazione successoria svolto dall'attrice riguardava una questione coinvolgente da un lato la convenuta (che in particolare correva il rischio di dover far fronte a un importante carico fiscale) e dall'altro il suo amministratore M_____ V_____, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).

E. 7.2

E comunque le prove addotte dalla convenuta in questa sede sono lungi dal dimostrare che il mandato in questione riguardava solo il suo amministratore M_____ V_____ personalmente. Il fatto che il teste M_____ L_____ abbia dichiarato che in precedenza "il sig. V_____ mi aveva indicato di voler chiarire degli aspetti fiscali, in particolare le relazioni ad un trust" e che "si trattava di chiarire soltanto delle questioni relative al sig. V_____, ma non le società che facevano capo a lui" (p. 2) non prova alcunché sulla questione, sia perché il teste non aveva partecipato all'incontro in cui il mandato era stato conferito e riferiva solo quanto indicatogli da M_____ V_____, sia perché ha dichiarato di non sapere "esattamente che rapporto vi sia tra il trust e la AP 1" (p. 3), tanto da ammettere di nemmeno sapere, con riferimento allo schema a p. 6 del doc. E, "a quale società si riferisca la _____ AG indicata" (p. 3), corrispondente in realtà proprio alla convenuta (testi M_____ V_____ p. 4 e C_____ S_____ ad 15). Il fatto che la teste M_____ F_____ - che

contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata non era allora l'amministratrice unica della convenuta ma era solo un suo membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. D) - abbia dichiarato che M_____ V_____ voleva "anche mettere a posto una situazione personale molto più ampia e complessa, relativa come detto alla sua situazione personale ... infatti egli era titolare di diverse società in vari luoghi fuori Svizzera e aveva anche una situazione familiare complessa perché si era risposato e dalla prima moglie aveva avuto due figli" e in occasione dell'incontro cui essa aveva partecipato nel settembre 2011 "espose i paletti della sua situazione personale, per dare l'incarico alla AO 1 di studiare la soluzione di trust più conforme alla sua situazione personale" (p. 3) non è a sua volta decisivo sul tema, visto e considerato che la stessa teste da una parte, richiesta di esprimersi sul fatto se in quell'incontro si fosse discusso anche riguardo alle azioni della convenuta che si dovevano conferire nel trust, ha risposto "di non sapere se si discusse specificatamente anche di questo fatto, però mi ricordo che il sig. V_____ parlò di tutte le sue società sparse per il mondo" salvo poi aver aggiunto che "visto che anche la AP 1 è di sua proprietà, per quello che mi consta, era logico che anch'essa fosse conglobata in questi cespiti di proprietà che egli voleva conglobare in un trust" (p. 3), ed essa dall'altra, richiesta di esprimersi sul fatto se nell'incontro si fosse discusso anche di eventuali vantaggi fiscali per la convenuta, ha risposto "che per quanto mi risultava la AP 1 aveva un accordo fiscale con il fisco ticinese" e che "anche questa tematica fu portata in discussione dal parte del sig. V_____ " (p. 4). In precedenza la teste aveva del resto pacificamente dichiarato che l'incontro in questione era stato preso "per poter discutere i temi riguardo appunto le necessità della AP 1" (p. 2). Neppure il fatto che il teste B_____ B_____, richiesto di indicare chi avesse dato il mandato in questione, abbia risposto che era stato il signor V_____ personalmente ("das war Herr V_____ persönlich", ad 23), e il fatto che nel doc. L, indirizzato al legale della convenuta, l'attrice abbia tra le altre cose indicato che "il signor M_____ V_____ non vuole versare quanto dovuto", sono tali da dimostrare che il contenuto del mandato riguardasse esclusivamente quest'ultimo e non invece anche la convenuta. La censura della convenuta è in ogni caso sconfessata dalle conclusioni del perito giudiziario, secondo il quale "il doc. E sembrerebbe puramente improntato sulla situazione relativa alla posizione di bilancio nella AP 1 relativa ai "debitori prestazione Cuba" e alla sua situazione fiscale personale (tassazione sul dispendio) nel Cantone Ticino" (p. 16).

E. 8

Nel gravame la convenuta rimprovera poi al Pretore di aver respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, nonostante dalla deposizione del teste B_____ B_____ risultasse che il mandato con il contenuto di cui si è detto era stato conferito a titolo personale da M_____ V_____, che oltretutto non era l'azionista totalitario della convenuta e dunque non si immedesimava nella stessa. La censura dev'essere disattesa.

E. 8.1

Essa è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la convenuta non si è confrontata, se non in minima parte (e meglio laddove aveva evidenziato che M_____ V_____ non era il suo azionista totalitario e dunque non si immedesimava nella stessa, aspetto - di per sé neppure decisivo - su cui si tornerà più avanti), con le considerazioni che avevano indotto il Pretore a respingere

l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).

E. 8.2

La censura sarebbe stata in ogni caso destinata all'insuccesso anche laddove, per ipotesi, fosse stata ricevibile in ordine.

E. 8.2.1

Accertato che il mandato di consulenza fiscale internazionale e di pianificazione successiva svolto dall'attrice riguardava una questione coinvolgente anche la convenuta, è in effetti incontestabile che il suo conferimento da parte del suo amministratore unico con diritto di firma individuale _____ V _____ fosse di principio tale da vincolare quella società (cfr. Huguenin/Reitze, Basler Kommentar, 5^a ed., n. 18 e 22 ad art. 54/55 CC, secondo cui l'operato dell'organo formale di una persona giuridica nell'esercizio delle sue prerogative sociali vincola quest'ultima se lo stesso rientra nello scopo sociale, ciò che è segnatamente il caso se, come in concreto [cfr. teste _____ B _____ ad 21, perizia p. 14 e 16], esso è utile per la stessa).

E. 8.2.2

Resta ancora da analizzare se l'amministratore unico della convenuta M _____ V _____ abbia dichiarato di agire a titolo personale oppure ancora se l'attrice avrebbe potuto e dovuto chiaramente desumerlo dalle circostanze in base al principio della buona fede (cfr. Huguenin/Reitze, op. cit., n. 18 ad art. 54/55 CC; cfr. pure DTF 101 Ib 422 consid. 5b e TF 13 settembre 2000 4C.106/2000 consid. 3a secondo cui l'operato personale dell'organo deve risultare manifesto). Non è così. La circostanza che il teste _____ B _____, che non è un giurista, abbia - come detto - risposto, richiesto di indicare chi avesse dato il mandato in questione, che era stato M _____ V _____ personalmente (ad 23), non può in effetti essere presa alla lettera ma va relativizzata alla luce delle sue altre risposte, segnatamente quella secondo cui il mandato era venuto in essere per volontà di quest'ultimo (ad 15), quella secondo cui costui aveva conferito l'incarico di elaborare lo studio in collaborazione con M _____ F _____ (ad 15) e quella secondo cui quest'ultima agiva inequivocabilmente quale rappresentante della convenuta (ad 25). La teste M _____ F _____, richiesta di esprimersi sul fatto a sapere se in occasione dell'incontro cui aveva partecipato si fosse discusso su chi dovesse essere il mandante, ha del resto dichiarato di non aver sentito nulla al riguardo (p. 4) e anche il teste B _____ B _____ ha confermato che non era stato concordato a chi dovesse essere inviata la fattura per la consulenza (ad 33). In definitiva, il fatto che il mandato in questione sia stato conferito contestualmente al conferimento del mandato di revisore dei conti (cfr. teste Mi _____ F _____ p. 3), alla presenza dell'amministratore unico con diritto di firma individuale e di un membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma collettiva a due, senza che allora sia stato chiaramente specificato o evincibile che l'amministratore agiva a titolo personale, era senz'altro tale da indurre in buona fede l'attrice a ritenere che in entrambi i contratti l'organo (gli organi) aveva (avevano) agito a nome e per conto della società. Stando così le cose, non sarebbe neppure necessario stabilire se, come ritenuto dal Pretore e qui contestato dalla convenuta, M _____ V _____ fosse effettivamente l'azionista totalitario

della stessa (come si può senz'altro assumere, siccome risultante dal doc. E [nel quale Switzerland AG è indicata essere detenuta al 100% da M_____ V_____] e sostenuto dai testi _____ F_____ p. 3 seg., _____ B_____ ad 14 e _____ S_____ ad 15, mentre il solo teste M_____ V_____ p. 1, che per altro non può essere considerato disinteressato all'esito della lite, sostiene di esserne un azionista maggioritario) e se nelle particolari circostanze il suo eventuale operato a titolo personale potesse nondimeno essere imputato a quest'ultima in base al principio della trasparenza, come nuovamente ritenuto dal Pretore e censurato in questa sede dalla convenuta. Oltretutto questa censura sarebbe stata irricevibile, visto e considerato che la convenuta, venendo meno all'obbligo di motivazione che le incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con l'argomentazione esposta dal Pretore a sostegno dell'applicazione del principio della trasparenza e meglio quella secondo cui M_____ V_____ aveva dimostrato di poter disporre a piacimento della convenuta stante appunto il suo intendimento di privarla di sostanza per milioni (una volta incassati dalla società cubana), spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).

E. 9

La convenuta lamenta qui nuovamente il fatto che l'attrice avesse delegato a terzi, e meglio a B_____ B_____ e C_____ S_____, l'espletamento del mandato in parola senza esserne stata in precedenza autorizzata. A torto. La tematica era in effetti stata da lei evocata per la prima volta, e con ciò irrivalentemente (cfr. art. 229 CPC, disposizione applicabile anche alla procedura semplificata, cfr. Mazan , Basler Kommentar, 2^a ed., n. 23 ad art. 247 CPC, II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168), solo in sede conclusionale e già per questo motivo non può essere presa in considerazione per il giudizio (poco importando se la questione sia poi stata oggetto di esame da parte del Pretore, cfr. II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168; cfr. pure, più in generale, Kunz , ZPO-Rechtsmittel - Berufung und Beschwerde, n. 94 ad art. 311; Seiler , Die Berufung nach ZPO, n. 433 e 893; Hugenhühler , DIKE-ZPO, n. 35 ad art. 311; Tappy , Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III p. 136).

E. 10

La convenuta ritiene di non dover nulla all'attrice anche per il fatto che la stessa non aveva risposto alle domande precise poste da M_____ V_____, tanto più che il perito giudiziario aveva confermato che essa aveva agito in modo poco preciso e professionale. La censura è ancora una volta irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non ha in effetti spiegato per quali ragioni non si potesse condividere l'assunto pretorile secondo cui le sue critiche in merito a presunti vizi qualitativi erano generiche e non comprovate. Anche in questa sede la convenuta si è del resto limitata a formulare critiche generiche, il tutto senza nemmeno aver indicato con precisione le risultanze probatorie su cui esse si fondavano.

E. 11

La convenuta chiede infine che dall'onorario attribuito all'attrice di fr. 15'000.- + IVA, riconosciuto dal Pretore sulla base delle risultanze peritali, vengano dedotti fr. 2'763.- in considerazione del fatto che l'incontro iniziale non era stato di 4 ore ma solo di 3.25 ore

(cfr. doc. O) e che non vi era stata la “discussione finale” né la “visione finale del risultato” considerata dal perito giudiziario. La censura non può essere accolta. Nell’occasione l’esperto, le cui risultanze sono state fatte proprie dal giudice di prime cure, si è in effetti limitato a rispondere al quesito “qualora a suo avviso il numero di ore esposte nel doc. O non fosse corretto, dica ... secondo la sua esperienza quante ore sarebbero state necessarie per esaminare la documentazione, effettuare i colloqui e le riunioni indicate nel doc. O per poter giungere correttamente all’allestimento dello studio di cui al doc. E”: egli non doveva così esaminare se le ore indicate nel doc. O fossero corrette, ma doveva esprimere il suo giudizio proprio nell’ipotesi, a suo dire realizzata, in cui non lo fossero state. È invece per la prima volta, e con ciò irripetibile (cfr. art. 229 CPC), solo in sede conclusionale, che la convenuta ha lamentato il fatto che i colloqui e le riunioni indicati nel doc. O non fossero stati effettuati e che lo studio di cui al doc. E non le fosse stato illustrato, in altre parole che non vi fosse stata la “discussione finale” (che per il perito è poi solo quella tra l’attrice e il terzo collaboratore intervenuto e per altro risulta essere stata regolarmente effettuata, cfr. doc. O) né la “visione finale del risultato” con il cliente (che è pure stata effettuata, trattandosi proprio dell’incontro avvenuto negli uffici dell’attrice il 7 ottobre 2011) entrambe invece considerate dal perito.

E. 12

Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 16’200.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi, richiamati l’art. 106 CPC e la LTG decide: I. L’appello 14 settembre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello II

presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30’000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.